



AZIENDA PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  
DELLA  
REGIONE CAMPANIA

**AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI PER LA TUTELA  
LEGALE E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA**

## **FINALITA'**

L'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (di seguito Azienda) intende aggiornare l'elenco dei professionisti legali ai quali eventualmente conferire, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda, nei casi in cui non possa intervenire la rappresentanza e la difesa da parte dell'Avvocatura di Stato.

L'elenco è articolato secondo specifiche e dettagliate materie e l'inserimento degli avvocati avverrà per i seguenti settori:

- a) Contenzioso amministrativo;
- b) Contenzioso civile;
- c) Contenzioso lavoro ed assimilabili;
- d) Contenzioso penale;
- e) Contenzioso tributario.

## **DESTINATARI**

Possono chiedere l'iscrizione ad uno o più settori dell'elenco coloro che, alla data di presentazione della domanda, secondo le modalità prescritte nell'autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell'Unione Europea e possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- b) essere iscritto nell'Albo degli Avvocati da almeno dieci anni per il patrocinio innanzi ai giudici di pace, ai giudici ordinari e tributari, di primo e di secondo grado, nonché dinanzi ai giudici amministrativi;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o con sentenza di applicazione della pena su richiesta, formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per:
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all'articolo 2635 del Codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) non essere incorso in cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia nonché quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;

f) non aver subito sanzioni disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per gravi illeciti professionali;

g) non trovarsi in una situazione ostativa a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

h) non avere procedimenti penali pendenti né essere sottoposto, per quanto a propria conoscenza ad indagini dell'Autorità Giudiziaria;

i) non avere contenziosi in corso con l'Azienda né a titolo personale, né come avvocato difensore della controparte;

j) essere in possesso di polizza di responsabilità civile professionale attiva.

## **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La manifestazione di interesse all'inserimento nell'elenco è presentata in forma telematica, mediante accreditamento alla piattaforma [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_adisurc](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_adisurc).

Le modalità di accreditamento e di accesso sono specificate nel disciplinare tecnico allegato al presente avviso.

Alla manifestazione di interesse è allegato un *curriculum vitae* in formato europeo, sottoscritto digitalmente per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali recante, tra l'altro, l'elenco dei contenziosi svolti per conto di una Pubblica Amministrazione negli ultimi cinque anni con l'indicazione delle autorità giudiziarie dinanzi alle quali si è svolto il giudizio, la materia (ad esempio: contrattualistica pubblica, concorsi, recupero credito, locazioni attive e passive, ecc. ecc.) e il valore delle singole controversie.

La manifestazione di interesse è presentata digitalmente a cura del singolo Professionista.

Nel caso di studio associato, l'Associazione dovrà risultare in modo chiaro dal CV e nella manifestazione di interesse sono indicati i professionisti che potranno collaborare con l'Azienda e i requisiti e la documentazione professionale sono riferiti a ciascuno dei soggetti indicati.

L'Azienda si riserva la facoltà di richiedere all'interessato e ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, a comprova di requisiti, titoli ed esperienze dichiarati nella domanda e nella documentazione allegata, la produzione di idonea documentazione/certificazione.

#### **VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Successivamente all'inserimento dei candidati nell'elenco telematico, a seguito dell'esame con esito positivo della documentazione, l'Azienda si riserva di procedere a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dagli iscritti all'Albo telematico.

Il mancato possesso dei requisiti determinerà l'esclusione dall'Elenco Telematico e ogni altra conseguenza di legge.

In caso di dichiarazioni mendaci, rese in fase di presentazione della manifestazione di interesse, l'Azienda provvederà ad inoltrare la denuncia ai sensi dell'articolo 496 del Codice penale.

Gli interessati sono tenuti a dare immediata segnalazione di ogni modifica soggettiva o cambiamento che incida sul possesso dei requisiti, al fine dell'aggiornamento dell'Elenco telematico.

#### **PERIODO DI VALIDITA' DELL'ELENCO E DURATA DELL'ISCRIZIONE**

L'elenco ha validità a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del primo elenco sul sito internet all'indirizzo: <https://www.adisurcampania.it>.

L'elenco è aperto e sulla base delle manifestazioni di interesse è soggetto ad aggiornamenti semestrali, disposti con specifici provvedimenti dirigenziali, ugualmente pubblicati.

#### **SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

La cancellazione dall'elenco dei professionisti iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione di attività;
- b) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- c) rinuncia, senza giustificato motivo, ad un incarico già affidato;
- d) avere commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Azienda o avere commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, o aver reso false dichiarazioni in sede di iscrizione;
- e) aver promosso giudizi avverso l'Azienda o aver assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Azienda;
- f) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
- g) domanda di cancellazione dall'Elenco del professionista.

Il procedimento di cancellazione dall'elenco è avviato con comunicazione inviata con Posta Elettronica Certificata.

Eventuali controdeduzioni del professionista sono presentate entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze.

Decorsi 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Azienda si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Elenco sarà sospesa sino alla definizione del suddetto procedimento.

#### **SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI, AGGIORNAMENTO E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

I professionisti, una volta iscritti, sono tenuti a mantenere aggiornati attraverso l'apposita procedura presente sul sistema informatico i dati e le informazioni rese attraverso dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

#### **CONFERIMENTO DELL'INCARICO**

L'incarico di patrocinio legale o di assistenza stragiudiziale o di consulenza ad un professionista esterno – congiuntamente o disgiuntamente ad un avvocato interno dell'Azienda - è conferito con Delibera del Consiglio di amministrazione, previa presentazione da parte del professionista/dei professionisti di un preventivo di spesa.

La scelta del professionista/dei professionisti al quale/ai quali chiedere un preventivo avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, non discriminazione e rotazione.

Fermo restando il rispetto dei principi richiamati, nella scelta del professionista/dei professionisti a cui chiedere un preventivo per l'affidamento dell'incarico, l'Amministrazione tiene altresì conto:

- a. della sezione di iscrizione in relazione alla materia per cui l'incarico deve essere conferito e alla tipologia dell'incarico medesimo (se giudiziale o stragiudiziale);
- b. dei casi di evidente consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- c. dell'aver già svolto incarichi in contenziosi in favore di Amministrazioni Pubbliche e, in particolare, dell'Azienda;
- d. dell'inesistenza di conflitti di interessi;
- e. della inesistenza di rapporti professionali, incompatibili con l'incarico da conferire;
- f. della competenza ed esperienza professionale specifica nella materia oggetto della controversia per cui deve essere affidato l'incarico desunta dal curriculum vitae presentato in sede di iscrizione nell'Elenco o successivamente aggiornato;
- g. della territorialità, con riguardo al Foro presso il quale è radicata o deve radicarsi la controversia;
- h. della data e delle caratteristiche dell'ultimo incarico affidato dall'Azienda al professionista medesimo;
- i. dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alle Magistrature superiori.

In caso di giudizio promosso innanzi ad una Giurisdizione Superiore in grado d'appello, l'incarico potrà essere affidato allo stesso professionista che ha curato il precedente grado di giudizio, a meno che lo stesso non abbia i requisiti per provvedervi.

La richiesta di preventivo conterrà una sintetica descrizione della questione legale per la quale si intende affidare l'incarico con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per poter formulare un'offerta.

L'affidamento dell'incarico avviene con riferimento al costo indicato nel preventivo trasmesso all'Azienda.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Azienda per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Azienda.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Azienda.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo in casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e potrà essere considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

#### **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE**

L'Azienda autorizza l'importo delle spese dell'incarico tenuto conto delle disponibilità di bilancio e nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto del

valore della controversia calcolando l'onorario con riferimento ai "valori minimi" quantificati con le modalità indicate nel medesimo Disciplinare.

In caso di giudizio promosso innanzi ad una giurisdizione superiore in grado d'appello in cui l'incarico è affidato allo stesso professionista che ha curato il precedente grado di giudizio o in caso di conferimenti di incarichi per diversi giudizi aventi lo stesso oggetto o riguardanti la stessa fattispecie di altri incarichi affidati allo stesso legale per omogeneità, sul compenso determinato secondo i criteri di cui al precedente comma potrà essere applicato un ulteriore abbattimento percentuale.

È esclusa la possibilità di applicare gli aumenti previsti dal DM n. 55/2014.

In ogni caso il compenso pattuito verrà corrisposto nei limiti dell'attività effettivamente svolta secondo i parametri e le fasi del giudizio indicati nel D.M. 55/2014, fatto salvo il rimborso delle spese vive opportunamente documentate.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista. Si precisa in questa ipotesi, che gli avvocati titolari di studi associati (con conseguente posizione assicurativa presso l'INAIL e l'INPS), hanno l'obbligo di presentare al momento del conferimento dell'incarico ovvero al momento dell'emissione delle fatture elettroniche, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato, rilasciato da Cassa Forense (come precisato dal Ministero della Giustizia nella nota del 16 novembre 2021), pena il mancato pagamento dei compensi professionali.

Le liquidazioni a saldo avvengono previa trasmissione della sentenza o dell'atto finale del giudizio o dell'affare e di presentazione di regolare fattura.

Il compenso pattuito è onnicomprensivo di ogni attività necessaria per lo svolgimento dell'incarico, inclusa quella per promuovere domande riconvenzionali o per resistere alle stesse, o per la eventuale riassunzione del giudizio innanzi ad altre autorità giurisdizionali.

È fatto divieto al professionista di dichiararsi antistatario negli atti difensivi; in caso di esito favorevole del giudizio con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, quale che ne sia la misura, queste spetteranno e dovranno essere liquidate dalla controparte esclusivamente in favore dell'Azienda.

È fatto divieto al professionista di procedere al recupero delle spese di soccombenza nei confronti della controparte in assenza di esplicita autorizzazione dell'Azienda.

#### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO**

L'Azienda, previa trasmissione al professionista del provvedimento di conferimento dell'incarico, mette a sua disposizione tutta la documentazione necessaria per la predisposizione degli atti relativi al giudizio fornendo ogni informazione utile all'espletamento dell'incarico stesso.

Il professionista incaricato è tenuto a svolgere con cura e diligenza e nel rispetto della normativa deontologica di riferimento l'incarico affidatogli.

Il professionista è chiamato:

- a. a partecipare a incontri e riunioni per discutere la questione oggetto dell'incarico affidato anche nel corso dello svolgimento della causa a semplice richiesta dell'Azienda;
- b. ad aggiornare costantemente l'Azienda sulle attività inerenti all'incarico allegando relativa documentazione;
- c. a richiedere, nelle ipotesi previste per legge, la riunione dei giudizi;
- d. a segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali;
- e. ad aggiornare l'Azienda sullo stato del contenzioso affidatogli con il vincolo di indicare l'attività posta in essere e di allegare la relativa documentazione ivi compresi tutti gli atti del giudizio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti di citazione, i ricorsi, le comparse di costituzione, le memorie difensive, le memorie istruttorie, le comparse conclusionali e di replica, le sentenze, tutti gli atti delle controparti e i provvedimenti diversi dell'autorità giudiziaria ivi compresi i verbali di udienza, nessuno escluso od eccettuato;
- f. a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell'ente;
- g. a svolgere in favore dell'Azienda l'incarico che comprende oltre la difesa tecnica anche ogni assistenza e consulenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio e che, pertanto, l'Azienda potrà richiedere delucidazioni scritte, pareri antecedenti e prodromici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Azienda dovrà adottare a tutela dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione;
- h. al rispetto del segreto d'ufficio e a non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all'espletamento dell'incarico, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell'incarico conferito;
- i. ad avvalersi, ove necessario e previo nulla osta dell'Azienda, di un avvocato domiciliatario di propria fiducia - individuato nell'ambito dell'Ordine degli avvocati avente competenza territoriale nel luogo in cui si svolge la causa - il cui onorario sarà compreso in quello convenuto e, comunque, sarà posto a suo carico.

Qualora il professionista non proceda al regolare svolgimento dell'incarico affidatogli nel termine assegnato o secondo quanto stabilito nella convenzione e, comunque, nel rispetto dei termini di legge, anche procedurali, oltre che con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, è facoltà dell'Azienda revocare l'incarico.

#### **UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA**

L'Azienda, nei casi di utilizzo scorretto od improprio della piattaforma telematica e comunque di qualsiasi violazione della normativa vigente perpetrata dal professionista, è manlevata e tenuta indenne, anche rispetto ai terzi, da qualunque danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali che dovessero essere da questi sofferte.

L'Azienda è esonerata da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso le reti di telecomunicazione, la piattaforma telematica.

#### **PUBBLICITA'**

La composizione dell'elenco è pubblicata sul sito istituzionale dell'Azienda, in esito ai provvedimenti di aggiornamento.

#### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Bianca Thea Lupone

Eventuali richieste di informazioni possono essere, inviate esclusivamente a mezzo mail al seguente indirizzo: [contenzioso@adisurcampania.it](mailto:contenzioso@adisurcampania.it).

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla Protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania, nella persona del Direttore generale per effetto della delega all'esercizio della titolarità dei trattamenti dei dati personali come da Delibera 22 del 7 maggio 2024.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è lo Studio Legale Imperiali nella persona dell'avvocato Diego Cordua, indirizzo posta elettronica: [dpo@adisurcampania.it](mailto:dpo@adisurcampania.it).

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla disciplina vigente di settore ed al Codice Deontologico Forense.